

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017-2019

COMUNE DI BANCHETTE

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, con l'adozione della nuova contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero di una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovo Documento Unico di Programmazione;
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria, secondo specifiche regole, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento.

Tra i nuovi allegati al bilancio di previsione è stata inserita la "Nota integrativa", un documento con il quale si completano e arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta i seguenti contenuti:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) gli accantonamenti iscritti in bilancio;
- 3) l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel caso in cui l'avanzo sia applicato al bilancio di previsione;
- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 5) criteri per la determinazione del fondo pluriennale vincolato;
- 6) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, nonché delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 7) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Di seguito si provvede ad illustrare i singoli punti previsti dal Principio Contabile.

- 1) **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

Il bilancio 2017/2019 è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

Criteri di valutazione adottati

- I documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (*rispetto del principio n. 1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (*rispetto del principio n. 2 - Unità*);
- il bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziati, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (*rispetto del principio n. 3 - Universalità*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (*rispetto del principio n. 4 - Integrità*);
- il bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (spese) e separa la destinazione di quest'ultima in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (*rispetto del principio n. 15 - Equilibrio di bilancio*);
- gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (*rispetto del principio n. 16 - Competenza finanziaria*);
- per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, finalizzato alla possibile

iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e dalle spese destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonate o vincolate dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle spese lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, lo stanziamento è collocato in un esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile in quello stesso anno.

Il bilancio degli investimenti si compone di entrate e spese destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata. Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata). Pertanto l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno. Se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, viene applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro.

Il Fondo crediti dubbia esigibilità

Il Principio contabile applicato della competenza finanziaria prevede che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Per i crediti di dubbia e difficile esazione è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di

entrata).

In sede di predisposizione del bilancio si è pertanto provveduto ad individuare le entrate di dubbia e difficile esazione a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato costituito il Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano valutati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza;

Per quanto riguarda invece l'individuazione del quinquennio storico l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Considerato che non è ancora stato approvato il rendiconto 2016, è stato preso in considerazione il quinquennio 2011/2015.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3):

- trasferimenti da altre P.A.;
- entrate assistite da fideiussione;
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa;
- entrate riscosse per conto di un altro ente.

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse di incerta riscossione:

- Entrate da recupero evasione tributaria (entrate tributarie non accertate per cassa);
- Tassa Rifiuti (TARI) (entrate tributarie non accertate per cassa);
- Sanzioni per violazioni al codice della strada (entrate extra-tributarie).

Successivamente si è determinato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e residui e accertamenti, per gli ultimi cinque esercizi.

Per calcolare l'ammontare del fondo, considerato che la norma concede la facoltà di applicare diverse metodologie di calcolo, si è utilizzato il criterio della media semplice. Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l'importo minimo del Fondo in relazione a quanto stabilito dall'art. 1, comma 509, Legge 190/2017 (Legge di stabilità 2015) che prevede il seguente scaglionamento:

anno 2017 - quota pari al 70%

anno 2018 – quota pari all'85%

anno 2019 – quota pari al 100%

2) Altri accantonamenti iscritti in bilancio.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'alleato 4/2 al D.Lgs.118 /2011 smi - punto 5.2 lettera i), è stato altresì costituito apposito "Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco", che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando economia, confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile;

Fondo per benefici contrattuali

E' stato inoltre costituito un fondo per il rinnovo dei contratti dei dipendenti, calcolato in base alla media mensile pro capite prevista nell'accordo quadro siglato a fine anno 2016 tra le organizzazioni sindacali e il governo. Dalla media pro capite si è ricavato l'importo totale al quale è stata sottratta la quota già prevista nell'anno 2016, pari allo 0,4% del monte salari 2015. L'importo è poi stato ripartito tra le due annualità 2017 e 2018.

3) Quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuino un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- b) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- c) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto 2016; al momento non si dispone quindi del dato dell'avanzo di amministrazione del 2016 accertato ai sensi di legge. L'equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Si rimanda alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegata al bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione 2017/2019 risulta essere stata applicata una quota di avanzo agli investimenti pari a € 124.200,00. A questa entrata l'amministrazione ha attribuito un vincolo di destinazione derivante dall'avanzo dell'anno 2015 destinato agli investimenti e non pienamente utilizzato, nonché dalle entrate in conto capitale accertate nell'anno 2016 e non utilizzate per spese di investimento.

4) **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Gli investimenti previsti per il triennio 2017-2019 sono i seguenti:

ANNO 2017

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	80.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	90.000,00
LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA DU1 DEL PRGI	49.953,13
ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI	3.000,00
ESPROPRI	26.089,50
SPESE INFORMATICHE INVESTIMENTI	11.200,00
REALIZZAZIONE AREA CINERARIA	5.000,00
	275.242,63

ANNO 2018

	2018
LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIAMBULAT.	147.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI GIOCO	10.000,00
LAVORI REALIZZAZIONE VIA MONTALONE	180.000,00
	337.000,00

ANNO 2019

ACQUISIZIONE CASELLO AUTOSTRADALE	38.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	17.000,00
	65.000,00

Gli investimenti previsti nell'anno 2017 non corrispondono a quanto inserito nel programma

triennale delle opere approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 7 marzo 2016, in quanto l'investimento di € 290.000,00, destinato alla manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia, non ha potuto trovare collocazione perchè sarebbero stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, ma che essendo tale intervento stato oggetto di richiesta di spazi al Ministero entro il termine previsto, nel caso in cui tale richiesta venisse accolta si procederà alla sua integrazione con apposita successiva variazione.

Nel caso di accoglimento della richiesta, per il finanziamento dell'intervento si ricorrerà all'accensione di un mutuo. Questo sarà possibile visto il rispetto dei vincoli sull'indebitamento, così come espressi nel prospetto allegato al bilancio.

5) Criteri per la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato

Secondo il nuovo principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Tale fondo è costituito in Entrata da due voci, una in parte corrente e una in parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

Per l'anno 2017 è stato valorizzato solamente il F.P.V. di parte capitale.

Nella parte spesa il F.P.V. è individuato per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.

Il F.P.V. iscritto nella parte entrata risulta pertanto essere stato definito sulla base della gestione 2016, al fine di consentire la reimputazione delle somme impegnate, ma non esigibili in tale annualità.

6) Elenco dei propri enti e organismi strumentali, nonché delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale.

CONSORZI

DENOMINAZIONE
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE
CONSORZIO IN RE TE

SOCIETA' DI CAPITALI

DENOMINAZIONE	% PARTECIP.
<i>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI</i>	3,52
<i>AZEINDA ESERCIZIO GAS</i>	0,02
<i>SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO</i>	0,01

7) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Nella predisposizione del Bilancio 2017/2019 è stata posta particolare attenzione al rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica che, ai sensi dell'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2015), a decorrere dal 2016 hanno sostituito la precedente disciplina del Patto di Stabilità interno.

Le modifiche introdotte dalla Legge 164/2016 alla previgente disciplina e le disposizioni attuative introdotte dalla Legge 232/2016 - Legge di Bilancio 2017 - hanno di fatto confermato l'impianto già introdotto per l'anno 2016.

La previsione a Bilancio del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, le quote capitale per il rimborso dei prestiti iscritte al Titolo 4 della Spesa, consentono all'Ente il rispetto dei nuovi vincoli.

Relativamente alla gestione di cassa, gli accantonamenti a FCDE, il monitoraggio delle entrate e la gestione dei flussi, hanno consentito all'Ente, di non ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

Tale situazione ha determinato una consistente giacenza iniziale di cassa che ha consentito, nella predisposizione del bilancio, di poter prevedere adeguati stanziamenti di cassa in spesa, al fine di garantire il corretto pagamento delle poste previste ed il rispetto delle tempistiche di legge.

Relativamente alle previsioni di entrata, le stesse tengono conto delle principali novità normative introdotte dalla Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ed in particolare della proroga del blocco già introdotto nel 2016 a anche per il 2017 di tutte le aliquote in materia tributaria, rispetto ai livelli applicabili nel 2015.

I proventi derivanti dai permessi a costruire sono stati interamente destinati al finanziamento di spese di investimento.

Per quanto concerne la spesa, si evidenzia che le spese di personale sono state iscritte in funzione del piano occupazionale definito, nonché dei vincoli imposti dal comma 228 dell' art. 1 della Legge 208/2015.

Banchette, 10 marzo 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa) **Domenica VITTONATTI**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domenica Vittonatti", written over a horizontal line.